

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

- 1.1 La domanda di iscrizione all'ANAP deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata al Gruppo Anziani e Pensionati competente per territorio.
- 1.2 Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo del Gruppo Territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione scritta all'interessato. Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'ANAP Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato.
- 1.3 L'iscrizione all'ANAP normalmente va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza o il domicilio abituale dell'anziano e/o del pensionato.
- 1.4 Debbono intendersi anziani, qualora non pensionati, quanti abbiano almeno 60 anni di età.
- 1.5 I titolari di assegno o pensione come invalido civile, pensione sociale, assegno sociale ed in ogni caso tutte quelle situazioni dove non esiste convenzione sottoscritta con l'Ente Previdenziale o non è al momento sottoscrivibile, nonché gli ultra sessantenni non titolari di pensione possono chiedere, tramite il Gruppo territoriale come sopra individuato, l'iscrizione "brevi manu".
- 1.6 Poiché il tesseramento brevi manu rappresenta un'eccezione rispetto a quello tradizionale con trattenuta dell'Ente, non saranno considerate valide le iscrizioni di quei pensionati iscrivibili diversamente.
- 1.7 Le modalità e l'importo del contributo associativo sono deliberati dal Consiglio Nazionale ANAP su proposta della Giunta Esecutiva.
- 1.8 L'iscrizione all'ANAP decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.
- 1.9 La riscossione del contributo associativo avviene attraverso convenzione con gli Enti previdenziali o il pagamento diretto (brevi manu) presso i Gruppi territoriali.
- 1.10 La Presidenza Nazionale dell'Anap, anche su proposta degli organi territoriali dell'Anap, può conferire a persone benemerite il titolo di socio onorario. Il socio onorario non ha diritto né all'elettorato attivo né a quello passivo.

CAPITOLO II

RAPPRESENTANTI ANAP

Articolo 2

- 2.1 I Consigli Direttivi ai vari livelli (nazionale, regionale e territoriale) sono competenti, in accordo con i rispettivi livelli confederali, a designare i rappresentanti dell'ANAP in enti, associazioni e/o società

ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia dell'A.N.A.P.;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

2.2 Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente ai Presidenti competenti ed alle associazioni Confederali in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dagli stessi le relative indicazioni, segnalando tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione.

2.3 Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dal Presidente al Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

2.4 Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate sentito il parere delle Associazioni Territoriali o Federazioni Regionali Confartigianato di riferimento.

Articolo 3

3.1 Al Presidente Nazionale ANAP spetta una indennità di carica. Ai dirigenti delegati dal Presidente a svolgere incarichi di particolare impegno, può essere riconosciuta un'indennità di funzione che consenta loro il pieno espletamento del mandato. Tali indennità vengono stabilite dalla Giunta Esecutiva e ratificate dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di revocarle.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO III

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Articolo 4

4.1 Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti le maggioranze richieste dallo Statuto.

4.2 Le votazioni negli organi e per le cariche avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di almeno il 50% più 1 dei componenti, per scrutinio segreto.

4.3 Nelle votazioni assembleari per il rinnovo delle cariche ove sia richiesto lo scrutinio segreto ogni elettore può esprimere al massimo 2/3 dei voti di quanti sono gli eleggendi.

4.4 Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto.

CAPITOLO IV

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 5

(Assemblea Nazionale)

5.1 Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

5.2 A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione all'ANAP; a parità di iscrizione all'ANAP, il più anziano di età.

5.3 I delegati devono presentare le liste dei candidati, in numero pari o inferiore a quelli dei posti da coprire, il giorno di apertura dell'Assemblea. I candidati proposti per il Consiglio Direttivo nazionale non potranno comunque essere in numero inferiore a dodici. E' data facoltà ai presentatori di non completare la lista.

- 5.4 Qualora la lista presentata non sia completa, al posto dei candidati mancanti saranno aggiunte tante righe in bianco in modo da completare la lista.
- 5.5 Ogni lista presentata dovrà essere sottoscritta da almeno 25 delegati aventi diritto di voto e firmata per accettazione dai candidati.
- 5.6 Un candidato non potrà essere presente in più liste e non potrà essere presentatore di altre. Anche i presentatori potranno sottoscrivere una sola lista.
- 5.7 Il Consiglio Direttivo uscente ha la facoltà di predisporre una propria lista con le stesse modalità di cui sopra.
- 5.8 Le liste presentate saranno vagliate dall'apposito ufficio elettorale (costituito dal Presidente l'Assemblea all'inizio dei lavori unitamente al comitato per la verifica poteri) con l'assistenza del Segretario Nazionale dell'ANAP; con i candidati in ordine alfabetico, in un'unica scheda contraddistinta da un numero che verrà assegnato mediante sorteggio.
- 5.9 Le votazioni per il consiglio direttivo sono effettuate ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Qualora le votazioni dovessero avvenire in unica lista (anche a seguito di accorpamento delle liste presentate) l'ufficio elettorale può decidere che il voto sia espresso apponendo una crocetta sulla casella predisposta in capo alla lista quando la stessa comprenda il numero esatto dei candidati da eleggere.
- In presenza di più liste, l'ufficio elettorale può decidere che il voto venga espresso nei seguenti modi:
- a) apponendo una crocetta sulla casella predisposta in capo alla lista quando la stessa comprenda il numero esatto dei candidati da eleggere
 - b) apponendo una crocetta a fianco del nome dei candidati in numero massimo di 2/3 degli eleggibili, scelti anche in liste diverse
- 5.10 In presenza del voto di lista non si tiene alcun conto di eventuali voti espressi ai singoli nominativi per indicare preferenze.
- 5.11 Saranno dichiarate nulle le schede che contengono un numero di candidati votati superiore al massimo votabile (2/3 degli eleggibili).
- 5.12 Non saranno invece attribuiti quei voti che risultino espressi in modo da non indicare chiaramente il candidato votato.
- 5.13 Il collegio dei Revisori ed il collegio dei probiviri, presentati dal Presidente dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale uscente in accordo con la Confartigianato, sono eletti dall'Assemblea. La composizione dei collegi è subordinata all'accettazione dell'incarico da parte degli eletti.

Articolo 6 **(Deleghe)**

- 6.1 Nel caso di aventi diritto al voto in assemblea generale nazionale che per impossibilità non potessero partecipare, le eventuali deleghe debbono essere comunicate alla Presidenza Nazionale, per iscritto entro i termini e secondo le modalità fissate nel relativo avviso di convocazione.
- 6.2 Qualora si verificassero casi nei quali il socio partecipante all'Assemblea nazionale rivesta più cariche o incarichi che diano diritto al voto, lo stesso potrà esercitare una sola volta tale diritto.

CAPITOLO V

DIMISSIONI DAGLI ORGANI ANAP E COOPTAZIONI

Articolo 7 **(Dimissioni)**

- 7.1 Le dimissioni dagli Organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari vanno presentate per iscritto e vanno discusse dal Consiglio Direttivo competente nella sua prima riunione utile e, comunque, non oltre 60 giorni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Articolo 8 **(Cooptazione)**

- 8.1 In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostituzione del dirigente mediante cooptazione:
- qualora si tratti di Presidente Regionale ANAP con il nuovo Presidente;
 - qualora si tratti di componente eletto con un socio designato dal Gruppo Regionale ANAP in accordo con la struttura territoriale di provenienza dell'uscente;
 - Qualora si tratti di componente nominato dalla Confartigianato con altro componente nominato dalla stessa.

CAPITOLO VI

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 9

- 9.1 La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contrario. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. Il Presidente ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione.
- 9.2 I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 10

- 10.1 Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale.

PARTE III

LE STRUTTURE DELL'ANAP

CAPITOLO VII

IL TERRITORIO

Articolo 11

- 11.1 Il territorio dei Gruppi Regionali ANAP corrisponde a quello di ogni singola Regione eccezione fatta per le province a statuto speciale per le quali il territorio coincide con quello di ogni singola provincia.
- 11.2 Il territorio sul quale opera il Gruppo Territoriale è quello costituito dal Territorio di competenza dell'Associazione di Confartigianato di riferimento.
- 11.3 I Gruppi Regionali e quelle Territoriali, coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
- 11.4 I Gruppi Regionali ed i Gruppi Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza di organizzazioni sindacali di pensionati anziani e nomina, d'intesa con le Associazioni di Confartigianato, i rappresentanti in detti Enti. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, i Gruppi Regionali e i Gruppi Territoriali hanno autonomia funzionale e sono soggetti alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo funzionale.

CAPITOLO VIII

IL GRUPPO TERRITORIALE

Articolo 12

(Compiti)

12.1 Sono compiti del Gruppo Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali nel proprio territorio;
- b) curare la costituzione e il funzionamento degli eventuali Gruppi Zonali in accordo con le Associazioni Territoriali;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Associazioni Territoriali di Confartigianato, con gli altri organismi territoriali dei sindacati Pensionati, con i responsabili delle strutture di Confartigianato Persone e di tutti gli organismi collaterali della Confartigianato;
- d) mantenere i collegamenti con il proprio Gruppo Regionale, con il Coordinatore Regionale e ove occorra con l'ANAP Nazionale;
- e) promuovere le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico - amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;
- f) garantire che i servizi ai soci vengano prestati e offerti nel migliore dei modi.

Articolo 13

(Assemblea)

13.1 L'Assemblea dei soci del Gruppo Territoriale è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente se nominato o da un terzo del consiglio direttivo, in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il rinnovo delle cariche, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

La convocazione può essere effettuata tramite affissione di apposito avviso nelle sedi sociali, o tramite manifesti in luogo pubblico, o inserzione su quotidiani, o con avviso scritto spedito ai soci, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ora della riunione, della sede e degli argomenti da trattare.

13.2 Per esigenze di funzionalità o di territorializzazione delle Associazioni di Confartigianato le Assemblee dei soci possono essere svolte anche a livello mandamentale o zonale dietro apposita delibera del Consiglio Direttivo dell'ANAP Territoriale che individui altresì le forme di rappresentanza e democraticità.

13.3 L'Assemblea è composta dai soci iscritti e paganti nel territorio ed è anche il momento costitutivo del Gruppo Territoriale.

13.4 L'Assemblea costitutiva è convocata dall'Associazione di Confartigianato competente per territorio.

13.5 L'Assemblea esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi del Gruppo Territoriale, delibera in materia di organizzazione e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze dell'ANAP, elegge il Consiglio Direttivo del Gruppo Territoriale.

13.6 Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. In ogni caso nessun socio può ricevere più di una delega.

Articolo 14

(Consiglio Direttivo)

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo Territoriale e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente Territoriale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da un terzo del Consiglio Territoriale. Copia della convocazione deve essere

inviata per conoscenza alla Presidenza Nazionale e Regionale ANAP. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è determinato in proporzione all'entità degli iscritti, come segue :

- a) per strutture fino a 300 iscritti, da minimo 3 componenti
- b) per strutture da 301 a 1000 iscritti, minimo 5 componenti
- c) per strutture con oltre 1001 iscritti, da minimo 7 componenti

14.2 I Gruppi costituiti che non raggiungono i 300 iscritti non hanno diritto di voto sia per l'Assemblea Regionale sia per l'Assemblea Generale.

14.3 Ai componenti il Consiglio Direttivo possono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione delle deleghe concesse ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale.

14.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente del Gruppo Territoriale.

14.5 Il Consiglio Direttivo territoriale concorda con l'Associazione Confartigianato di riferimento il piano delle attività annuali (ed i relativi costi), tenendo conto della titolarità delle quote associative, e deve darne comunicazione alla Presidenza Nazionale e Regionale ANAP.

14.6 Il Consiglio Direttivo nomina, d'intesa con la Associazione Confartigianato di riferimento, il coordinatore territoriale.

14.7 In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostituzione del dirigente mediante cooptazione:

- qualora si tratti di Presidente Mandamentale ANAP con il nuovo Presidente del Mandamento stesso;
- qualora si tratti di componente designato a un Mandamento con altro socio designato dal Mandamento stesso;
- In ogni altro caso, con un altro socio del Gruppo territoriale.

Articolo 15 **(Presidente)**

15.1 Il Presidente è deputato a gestire ed attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo Territoriale e degli organi dell'ANAP Nazionale.

CAPITOLO IX

IL GRUPPO REGIONALE

Articolo 16 **(Compiti)**

16.1 Sono compiti del Gruppo Regionale ANAP

- a) Stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito della Regione l'investimento delle risorse per accrescere le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con la Federazione Regionale Confartigianato alla costituzione di tutti i Gruppi Territoriali al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, nonché quella formativa e informativa.

Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo e attuate su scala nazionale dalla Giunta Esecutiva Nazionale;

- b) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Federazioni Regionali di Confartigianato, con i Responsabili degli altri organismi di Confartigianato Persone nonché degli eventuali organismi collaterali della Confartigianato;
- c) mantenere i collegamenti con l'Associazione Nazionale;
- d) coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Direttivo ed attuate su scala nazionale dall'Associazione Nazionale;
- e) promuovere la tutela dell'anziano nell'ambito delle scelte e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;
- f) rappresentare ove occorra la categoria presso gli organismi, le istituzioni, gli enti politici, amministrativi ed economici della Regione;

- g) nominare i delegati all'assemblea nazionale secondo il numero previsto dall'art.8 dello Statuto.

Articolo 17 **(Assemblea)**

- 17.1 L'Assemblea Regionale è convocata, dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal vice presidente se nominato o da un terzo del consiglio direttivo, e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il rinnovo delle cariche fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.
La convocazione può essere effettuata con avviso scritto spedito mediante raccomandata o altro mezzo di comunicazione che consenta l'attestazione della ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ora della riunione, della sede e degli argomenti da trattare. Per i Gruppi di cui all'art.21 la convocazione può avvenire anche con le modalità previste nell'art. 13.1. Ai fini della convocazione, i componenti degli organi decisionali dei Gruppi Territoriali, così come i delegati al voto, sono domiciliati presso le sedi dei rispettivi gruppi.
L'Assemblea Regionale è composta:
dai Presidenti dei Gruppi Territoriali costituiti e da un rappresentante per ogni 1000 soci o frazione superiore a 500 iscritti a ciascuno di detti Gruppi fino ad un massimo di 6 rappresentanti per provincia.
- 17.2 L'Assemblea Regionale esamina, discute e valuta l'azione svolta dagli organi del Gruppo Regionale, delibera in materia di organizzazione del Gruppo Regionale e delle sue politiche in armonia con quella della Confartigianato, elegge il Consiglio Direttivo, discute e valuta la relazione programmatica dello stesso.
- 17.3 La convocazione straordinaria può essere richiesta da un numero di Gruppi Territoriali non inferiore ad un terzo del totale degli stessi.
L'Assemblea Regionale dei Gruppi Territoriali è anche il momento costitutivo del Gruppo.
- 17.4 L'Assemblea costitutiva è convocata dalla Federazione Regionale di Confartigianato.
- 17.5 Il Gruppo Regionale può essere costituito (con esclusione delle provincie a statuto speciale) qualora esistano costituiti e con diritto di voto perlomeno 2/3 dei gruppi territoriali compresi nel territorio regionale.

Articolo 18 **(Consiglio Direttivo)**

- 18.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo deliberante del Gruppo Regionale tra un'Assemblea e l'altra e si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente Regionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da un terzo del Consiglio Direttivo Regionale.
- 18.2 Copia della convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Presidenza Nazionale.
- 18.3 Il Consiglio Direttivo Regionale è determinato, comprendendo i Presidenti dei Gruppi Territoriali che ne fanno parte di diritto, in proporzione all'entità degli iscritti a livello regionale come segue:
- a) per strutture fino a 5.000 soci da minimo 3 componenti;
 - b) per strutture da 5.001 a 10.000 soci da minimo 5 componenti;
 - c) per strutture con oltre 10.001 soci da minimo 7 componenti.
- 18.4 Ai componenti il Consiglio direttivo Regionale possono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione delle deleghe concesse ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale.
- 18.5 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nel proprio seno il Presidente Regionale.
- 18.6 Il Consiglio Direttivo regionale concorda con la Federazione Confartigianato di riferimento il piano delle attività annuali (ed i relativi costi) , tenendo conto della titolarità delle quote associative, e deve darne comunicazione alla Presidenza Nazionale.
- 18.7 Il Consiglio Direttivo regionale nomina il Coordinatore Regionale, sentita anche la Federazione Regionale di Confartigianato di riferimento.
- 18.8 In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostituzione del dirigente mediante cooptazione:
- qualora si tratti di Presidente Provinciale ANAP con il nuovo Presidente del Gruppo di riferimento;

- qualora si tratti di componente eletto con un socio designato dal Gruppo Provinciale di provenienza dell'uscente.

Articolo 19 **(Presidente)**

19.1 Il Presidente è deputato a gestire ed attuare le deliberazioni degli organi del Consiglio Direttivo Regionale e dell'ANAP Nazionale.

Articolo 20 **(Elezioni delle cariche sociali)** **(Assemblee dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Territoriali)**

- 20.1 Valgono le stesse norme dell'Assemblea Nazionale salvo che la presentazione delle liste deve essere fatta due giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea.
- 20.2 Le liste presentate per l'elezione dei consigli direttivi regionali dovranno essere sottoscritte da tre aventi diritto al voto, mentre le liste per l'elezione dei consigli direttivi territoriali dovranno essere sottoscritte da 10 soci aventi diritto al voto (salvo le province a statuto speciale e le micro regioni che verranno individuate con delibera del consiglio direttivo nazionale).
- 20.3 Copia dei verbali, della documentazione di presentazione delle liste e dell'accettazione delle candidature devono essere inviate alla Segreteria Nazionale dell'Associazione entro e non oltre i tempi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale pena l'annullabilità della assemblea. Parimenti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale ANAP copia dei verbali dell'avvenuta elezione che devono contenere tutti i dati anagrafici degli eletti compresi i recapiti telefoni e postali nonché quelli del coordinatore nominato o confermato.

Articolo 21 **(Province a Statuto Speciale)**

- 21.1 In deroga a quanto previsto per la generalità dei Gruppi Territoriali e Regionali, le province a statuto speciale che vengono individuate in Bolzano, Trento ed Aosta, in luogo di quanto previsto dall'art.13.2 possono svolgere una sola assemblea dei soci, nominando i rispettivi Consigli Direttivi ed i Presidenti, parimenti ai Presidenti Regionali, entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 21.2 Qualora le province autonome abbiano i requisiti per la nomina di delegati, saranno presenti all'Assemblea Nazionale anche con questi.
- 21.3 La presentazione delle liste e l'accettazione delle candidature segue le stesse norme dell'Assemblea dei Gruppi Regionali.
- 21.4 Ai fini del computo dei mandati si applica quanto previsto dall'art. 17.5 dello Statuto per i Presidenti dei Gruppi Territoriali.

CAPITOLO X

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Articolo 22

- 22.1 Il Segretario Nazionale, nominato ai sensi degli artt. 11, 13 e 14 dello Statuto, attiva le deliberazioni degli Organi, rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi stessi.
- 22.2 Ha la firma della corrispondenza della ANAP nei limiti fissati dalle deleghe che in proposito gli verranno conferite dagli organi.
- 22.3 A livello nazionale, per problematiche specifiche agli anziani ed ai pensionati la Segreteria in accordo con la Presidenza si avvale del contributo di elaborazione e proposta:
- 1) di tecnici esperti dei problemi e della materia;
 - 2) di Commissioni tecniche delle quali fanno parte i Coordinatori Regionali.

Per tali scopi li riunisce periodicamente in Consulta e, con cadenza almeno trimestrale, riunisce i Coordinatori Regionali. A questi ultimi, anche in considerazione della impostazione della Giunta Esecutiva, spetta il compito di concorrere alle decisioni di natura politico-sindacale, nelle materie in cui è prevista concorrenza di competenze legislative tra livello nazionale e livello regionale.

Il Segretario Nazionale in accordo con il Presidente dell'ANAP può avvalersi in sede di predisposizione del bilancio, di coordinatori territoriali e/o regionali aventi specifiche competenze.

CAPITOLO XI

I COORDINATORI REGIONALI E TERRITORIALI ANAP

Articolo 23

23.1 I coordinatori hanno compiti di segreteria, consultazione tecnica, assistenza e promozione, nonché di proselitismo, con le seguenti attribuzioni:

- 1) studiare con il supporto del Segretario Nazionale ANAP e delle strutture di Confartigianato i problemi sindacali e di proselitismo interessanti specificatamente gli anziani e pensionati, presentandone le conclusioni ai consigli direttivi dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Territoriali ;
- 2) supportare i consigli direttivi regionali e territoriali nelle trattative politico-sindacali relative ai problemi specifici della categoria;
- 3) fornire tutela agli iscritti provenienti dalle categorie interessate, coordinando la loro azione con quella degli operatori dell'INAPA e del CAAF per quel che concerne l'assistenza e il contenzioso amministrativo;
- 4) attivare le deliberazioni degli Organi Territoriali e Regionali;
- 5) i Coordinatori regionali possono essere invitati, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale. Parimenti i coordinatori territoriali possono essere invitati, senza diritto di voto, ai lavori dei rispettivi Consigli direttivi regionali.

23.2 Considerato il carattere tecnico dei coordinatori, essi raccordano la loro attività con le Federazioni e con le Associazioni di Confartigianato alle quali fanno riferimento.

23.3 I Coordinatori debbono raccogliere le istanze di base, espresse democraticamente, per prospettarle ai competenti organi dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Territoriali onde consentire agli stessi di disporre di tutti gli elementi di natura tecnico - professionale utili per l'analisi e la soluzione dei problemi nonché sviluppare l'attività di rappresentanza e proselitismo.

PARTE IV

ATTIVITA' ISPETTIVE

CAPITOLO XII

ISPEZIONI E COMMISSARIAMENTI

Articolo 24

24.1 L'ANAP ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi dei Gruppi territoriali a qualsiasi livello in accordo con le Associazioni o Federazioni Confartigianato di riferimento.

24.2 Le ispezioni sono promosse dalla Presidenza ANAP e dalla Giunta nell'interesse dell'Organizzazione e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Presidenza Nazionale.

24.3 Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali che vanno portati a conoscenza delle Associazioni o Federazioni di Confartigianato di riferimento. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto.

24.4 La nomina del Commissario azzerà tutte le cariche sociali dell'organismo commissariato.

Il Commissario deve:

- a) verificare la regolarità e la correttezza della condotta degli organismi dirigenti in ordine al rispetto degli statuti e della normativa vigente;
- b) verificare, entro 180 giorni, la possibilità di riportare alla normalità e legalità statutarie l'organismo commissariato;
- c) propone all'ANAP, in caso di esito negativo delle attività di cui alla precedente lettera b), di porre in essere le procedure di espulsione previste dallo Statuto.

24.5 Durante il periodo del commissariamento il Commissario esercita i poteri di ordinaria amministrazione.

La Giunta Esecutiva stabilirà, i tempi necessari per il completamento del mandato ricevuto.

L'ANAP potrà porre in essere tutte le opportune iniziative per tutelare il Commissario dai rischi di responsabilità civile.

PARTE V

RINNOVO CARICHE E COMPUTO MANDATI

Articolo 25

25.1 I Gruppi Regionali e Territoriali sono tenuti ad indire le Assemblee elettive entro i termini stabiliti dalla comunicazione della convocazione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche.

25.2 I Gruppi Regionali e Territoriali che hanno dovuto svolgere le Assemblee per rinnovare le cariche sociali per motivi organizzativi ed associativi nell'arco dei 24 mesi immediatamente precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche non occorre che ripetano l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche stesse, poichè, ai fini dell'Assemblea generale, si ritengono validamente svolte quelle tenutesi.

25.3 Tali Gruppi dovranno comunque, con atto del Consiglio Direttivo, nominare i delegati all'Assemblea regionale.

In questo caso i verbali dovranno essere controfirmati dal Presidente del Gruppo Regionale di appartenenza (qualora si tratti di Gruppi Territoriali) o dal Presidente Nazionale (per i Gruppi Regionali) quale certificazione della data di svolgimento dell'avvenuta assemblea.

PARTE VI

CAPITOLO XIII

Articolo 26

26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme del Regolamento confederale in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

Articolo 27

(Realtà microregionali)

27.1 Al fine di permettere la vita associativa, democratica ed il proselitismo dell'Associazione ed affinché tutte le realtà territoriali siano presenti negli organi centrali per le Regioni, Molise e Basilicata, in deroga a quanto previsto dal Regolamento, si applicano le norme dell'art. 21 dello stesso.

Articolo 28
(Realtà Provinciali dove esistono più gruppi territoriali)

- 28.1 Nelle realtà dove esistono in una stessa provincia più gruppi territoriali legittimamente operanti e riconosciuti, in deroga alle norme generali regolamentari, si dovranno svolgere le assemblee dei soci per ogni singolo gruppo al fine di eleggere il rispettivo consiglio direttivo composto, ai sensi dell'art.14 comma 1 del Regolamento, ed in seno al quale dovrà essere eletto il Presidente che potrà operare ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento.
- 28.2 Successivamente, il Presidente in carica del Gruppo Regionale in accordo con i Presidenti dei Gruppi Territoriali di cui sopra, convocherà un' assemblea provinciale alla quale parteciperanno:
i Presidenti dei Gruppi Territoriali, 2 componenti dei rispettivi Consigli Direttivi più 1 delegato ogni 500 soci o frazione superiore a 250 che ad essi sono accreditati e dovrà eleggere il Presidente che parteciperà con diritto di voto all'assemblea Nazionale in rappresentanza della Provincia.
- 28.3 I presidenti dei gruppi costituiti che partecipano all'Assemblea di cui sopra e che non dovessero essere eletti presidenti del gruppo provinciale, qualora non avessero diritto a partecipare con diritto di voto all'Assemblea nazionale sono comunque invitati (senza diritto di voto) a partecipare alla stessa.

Allegato

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Con riferimento all'art.7 dello Statuto ed a maggior esplicitazione si ricorda che un rappresentante ogni 5000 soci o frazione superiore a 2500 su base regionale vengono così determinati e saranno comunicati con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale:

Ad esempio: Regione con 17.900 soci:
partecipano con diritto di voto il Presidente Regionale e 4 delegati che spetteranno ai gruppi territoriali costituenti il gruppo regionale in ragione del numero di soci e degli eventuali resti.

Per maggior comprensione:

Il Gruppo regionale è costituito da 6 provincie che abbiano:

1^ 6.500 soci; 2^ 6000 soci; 3^ 2800 soci; 4^ 950 soci; 5^ 900; 6^ 750 soci.

Il primo delegato scatta alla prima provincia con un resto di 1500 soci;

Il secondo delegato scatta alla seconda provincia con un resto di 1000 soci;

Il terzo delegato alla terza provincia avendo 2800 soci;

Il quarto delegato scatta alla 1° provincia poiché il resto di 1500 è superiore a tutte le altre. Qualora fossero spettati altri delegati il quinto sarebbe scattato alla 2^ provincia ed il sesto alla 4^ provincia